

28 luglio 2017

Scheda di approfondimento della proposta di legge scaturente dal Testo Unificato attualmente all'esame della IX Commissione Trasporti alla Camera, recante modifiche al Codice della Strada.

Dott.ssa Maristella Giuliano – Comitato di Redazione Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI

Il 5 luglio 2017 la IX Commissione Trasporti alla Camera ha disposto l'abbinamento di vari progetti di legge recanti proposte di modifica a disposizioni contenute nel Codice della Strada, ad altri già in discussione nella stessa sede (C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711- 719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e C. 4555 Fauttilli).

Si tratta dei seguenti atti:

- C. 2454 del Consiglio regionale del Lazio: «*Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*» presentato il 13 giugno 2014;
- C. 3218, Manfred Schullian e altri: «*Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli*», presentato il 7 luglio 2015;
- C. 4019, Eleonora Bechis: «*Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di installazione di dispositivi di allarme atti a prevenire l'abbandono accidentale di bambini a bordo di veicoli, e disposizioni per prevenire i rischi dell'amnesia dissociativa*» presentato il 3 agosto 2016;

-
- C. 4097, del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna: «*Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*» presentato il 4 ottobre 2016;
 - C. 4555 Fauttilli «*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri*», presentato il 19 giugno 2017.

Il 18 luglio è assegnata alla IX Commissione anche la proposta di legge C. 4581 Bergamini recante: «*Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi*».

Dalle suddette proposte di legge il Comitato ristretto ha formulato un **Testo Unificato** a cui sono seguite delle proposte emendative. In data 26 luglio 2017, la IX Commissione ha approvato gli emendamenti al Testo Unificato. Allo stato attuale, la proposta di legge di modifica delle disposizioni del Codice della Strada è in corso di esame in Commissione. I temi affrontati sono vari ed incidono su molti articoli del Codice della Strada. Delle proposte emendative si riporta il seguente schema esemplificativo:

- si propone la modifica delle disposizioni in tema di classificazione delle strade e di viabilità forestale, con l'introduzione del concetto di sentiero, mulattiera o tratturo, strade destinate all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto (artt. 2 e 3 cds);

- si introduce il concetto di utente vulnerabile della strada: conducenti di ciclomotori, motocicli, nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada (art 3, comma 1 cds);
- si prevede l'accesso nelle corsie riservate, alle biciclette, ove sussistano idonee condizioni di sicurezza (art. 6 comma 4 lett. c, cds);
- si prevede l'inserimento degli autoveicoli stradali da competizione immatricolati, tra i veicoli atipici indicati dall'articolo 59 del codice della strada (art. 9 cds);
- si prevede che ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possano essere attribuite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in generale, ma soltanto negli spazi destinati al parcheggio a pagamento e nelle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio. Analoga previsione per il personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, a cui non possono essere attribuite funzioni di accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino (art 12 comma 3 ter cds);
- si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stabilita la particolare disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti (art. 16, comma 1 cds);
- si prevede l'aumento del limite di sagoma per gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone in coerenza con la normativa dell'Unione europea;

-
- si prevede che anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente;
 - si prevede la possibilità per tutti i proprietari di macchine agricole (nonché titolari di diritti reali attuali o potenziali sulle stesse), anche se non titolari di imprese agricole, di poterle immatricolare;
 - si modificano le disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle esercitazioni per il conseguimento delle patenti di guida, per consentire che esse si svolgano in tutte le condizioni di traffico;
 - si prevedono inasprimenti delle sanzioni nel caso di violazione delle norme in tema di pubblicità sulle strade e sui veicoli (art 23 cds);
 - si prevede una segnaletica orizzontale di arresto riservata alle biciclette nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza, tale linea sarà avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli (art 40 cds);
 - si prevede, per gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti, che debbano essere dotati di appositi segnali luminosi di pericolo e di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, o comunque luoghi particolarmente frequentati da pedoni (art 41 cds);
 - oltre alle modalità di omologazione e approvazione dei mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, già previste dall'art 45 comma 6 cds, si prevedono nel regolamento, le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura;
 - si prevede per le macchine agricole d'epoca, nonché per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di essere annoverati nella categoria di veicoli con caratteristiche atipiche. Un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definirà le caratteristiche tecniche dei predetti veicoli (art 60 cds);

- si prevedono nuove disposizioni in materia di veicoli di interesse storico: in particolare l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere, con oneri a suo carico, targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo *standard* europeo (art. 93 cds);
- si prevede la possibilità per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche che si svolgono sulla strada, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, di esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo (art. 100 cds);
- si prevede l'aumento del limite di età per la guida degli autotreni e degli autoarticolati, che passa dagli attuali 65 anni, a 68 anni, e per gli autobus, autocarri, autotreni, il limite si alza dagli attuali 60 a 65 anni (art 115 cds);
- si prevedono modifiche in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel codice della strada. In particolare si prevede il divieto per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salva l'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria. Qualora il veicolo non possa essere immatricolato in Italia, l'intestatario del documento di

circolazione estero chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Alla violazione consegue la misura accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino alla sua regolarizzazione. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio. Qualora entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data di applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo, il veicolo non venga immatricolato in Italia o non venga richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa;

- si prevedono modifiche in tema di limiti di velocità e sui relativi controlli. In particolare si prevede l'aumento del limite di velocità in autostrada per gli autoveicoli che trainano rimorchi, allineandolo con quello previsto negli altri Paesi dell'Unione europea. Inoltre si prevede che i sistemi elettronici di rilevamento automatico della velocità siano collocati ad almeno 300 metri di distanza dal segnale che indica l'obbligo di riduzione della velocità;
- si prevede la sosta dei velocipedi sui marciapiedi ove non vi siano apposite attrezzature per il parcheggio, naturalmente a condizioni che ciò non crei intralcio ai pedoni o interferisca coi percorsi tattili per i disabili visivi;
- si prevede la rimozione dei veicoli che sostano, senza averne titolo, negli stalli riservati al car sharing;
- si prevede che i sistemi di ritenuta bambini siano equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei

- trasporti. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme antiabbandono, saranno stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge;
- si prevedono misure volte a contrastare l'uso improprio di dispositivi elettronici quali smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la guida. Attualmente l'art 173 cds vieta l'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore. Aumentano esponenzialmente le sanzioni in caso di violazione: si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 e euro 1.294 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2.588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi e il raddoppio dei punti patente (da 5 a 10);
 - si prevede la documentazione che il conducente deve detenere ai fini della circolazione stradale nelle more della definizione di situazioni transitorie (aggiornamenti, passaggi di proprietà, etc.) al fine di superare le incertezze causate dalla mancanza di uno specifico regime giuridico obbligatorio;
 - si consente, se espressamente prevista con ordinanza e nelle strade in cui il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, la circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello della marcia di tutti gli altri veicoli;
 - si prevedono modifiche in materia di violazioni dovute alla circolazione di veicoli privi di revisione e di copertura assicurativa: l'accertamento delle suddette violazioni si effettua utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente

dall'archivio nazionale dei veicoli e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione. In occasione della rilevazione delle violazioni non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento un veicolo non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e il certificato di assicurazione obbligatoria (art. 202 cds);

- si prevede la modifica delle disposizioni in tema di spese in materia di notificazioni delle violazioni, da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- si prevedono maggiorazioni in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, pari a ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta (art 206 cds).